

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4749

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2000

—————

Modifica all’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni
per la guida con patente la cui validità sia scaduta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla esigenza di evitare inutili problemi ai cittadini offrendo loro un servizio più efficiente e puntuale. Il rinnovo delle patenti da anni provoca disagi agli automobilisti non tanto attenti sul controllo della data di scadenza.

Si verifica così che un automobilista distratto che al controllo della patente viene colto con il documento scaduto anche da un solo giorno subisce oltre alla giusta contravvenzione pecuniaria la pena accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni. Il veicolo gli viene restituito dopo il termine indicato anche se provvede nel giro di 5-6 giorni a regolarizzare la propria posizione. In molte famiglie, in cui lo stesso ed unico veicolo è in uso a più persone, il fermo per 60 giorni può essere veramente assai gravoso e creare difficoltà di natura economica limitando anche la sicurezza dei componenti.

Pur non entrando nel merito di quanto spesso mancanze assai più gravi vengano sanzionate in maniera assai più leggera credo che un ottimo servizio al cittadino potrebbe essere fatto obbligando le Prefetture, che sono in possesso di tutti i dati delle patenti, all'invio di una cartolina di avviso che il prezioso documento è in procinto di scadere e che se pertanto non si provvederà al relativo rinnovo si potrà incorrere in una sanzione assai rilevante. Ricordarsi dopo 5 o 10 anni esattamente il giorno in cui la propria patente perde validità non è cosa così facile e comunque il cittadino riceverebbe oltre che un avviso ad adempiere un servizio da parte dell'amministrazione.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli: il primo che modifica l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che norma la durata e la conferma della validità delle patenti di guida, e il secondo che regola l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis) Le Prefetture hanno l'obbligo di far pervenire al titolare della patente di guida, almeno trenta giorni prima della scadenza della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avviso della scadenza.»

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

